

COMUNE DI FURCI SICULO
PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA N.101 del 17 novembre 2009

OGGETTO. Denuncia malattia infettiva.

T.B.C. bovina. Azienda del Sig. Carnabuci Agatino sita in C.da S.Marina cod. az. 027ME001.

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta dall'Area Dipartimentale Sanità Pubblica veterinaria Distretto n. 2 Messina Sud, Via Comandante Todaro n. 70 Nizza di Sicilia (ME) prot. 488 del 06/11/2009, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 10224 del 17/11/2009, con la quale viene segnalato che a seguito della macellazione, presso il mattatoio di Reggio Calabria, di un bovino proveniente dalla stalla del Sig. Carnabuci Agatino, nato a S.Teresa di Riva il 23/06/1931 con Azienda sita in C.da S.Marina in Furci Siculo identificata con codice allevamento 027ME001, si è riscontrata, alla visita veterinaria post-mortem, presenza di lesioni tubercolosi;

Visto il D.P.R del 08/02/1954 n. 320/54 concernente il regolamento di Polizia Veterinaria;

Visto il T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265;

Viste le leggi 9/6/64 n. 615 e 23/01/68 n. 33 e successive modificazioni;

Visto il D.M. del 15/12/95 n. 592;

Vista la Legge del 28/05/81 n. 296;

Visto il D.A. Reg. Sic. Del 17/03/2000 n. 31361;

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria dei bovini sani dello stesso allevamento;

ORDINA

- 1) Il sequestro di tutto l'allevamento, a seguito di riscontro di n. 29 bovini infetti di Tubercolosi, segnalati con Mod. 10/33, dell'Azienda del Sig. Carnabuci Agatino con codice allevamento n. 027ME001 e ubicata in Furci Siculo, C.da S.Marina.
- 2) I feti, i capi nati morti, i capi morti di tubercolosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi del D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinate ad esami di laboratorio,
- 3) Il latte proveniente dai bovini infetti può essere impiegato come alimento per animali dello stesso allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;

- 4) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione;
- 5) Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi DPR 320/54.
- 6) Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, che sia cosparso di disinfettante raccolto e così conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso, e rimane comunque vietato per le orticole. Analoga disinfezione deve essere praticata nei confronti delle urine e dei liquami, nonché ripetutamente nei locali di ricovero.
- 7) Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente debbono essere distrutti, bruciati o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante ai sensi DPR 320/54 e successive modifiche;
- 8) Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario della Azienda U.S.L. n. 5 Messina distretto n. 2 Messina Sud, Via Comandante Todaro n. 70 Nizza di Sicilia (ME) di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione di urgenza;
- 9) Divieto di fare coprire le bovine dell'allevamento da tori di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione delle norme di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ed alla transumanza ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 320/54.

Il Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n. 5 distretto di n. 2 Messina Sud Via Comandante Todaro, n. 70 Nizza di Sicilia (ME), VV.UU e agli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

